



Sulla GU n. 45 del 24.02.2025 è stata pubblicata la legge n. 15/2025 di conversione del DL Milleproroghe n. 202/2024, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. Segue un riepilogo delle principali novità.

IMU – Il Provvedimento estende anche per il 2024 il termine di invio e pubblicazione delle delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti specifici tributi comunali. In particolare, si considerano tempestive le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, purché inserite nel portale federalismo fiscale entro il 30 novembre 2024 e pubblicate, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, entro il 7 febbraio 2025. L'eventuale differenza positiva tra l'IMU, calcolata sulla base degli atti pubblicati dovrà essere versata senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2025. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.

Fatturazione elettronica – Esteso a tutto il periodo d'imposta 2025 il divieto di emissione delle fatture in formato elettronico relative alle prestazioni sanitarie verso consumatori finali. Quindi, fino a tale data sarà obbligatoria l'emissione della fattura in formato analogico nei confronti delle persone fisiche.

Registro nazionale aiuti di Stato - Il termine per lo svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato relativi all'emergenza

epidemiologica da COVID-19 nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), con esclusivo riferimento all'IMU è prorogato di un anno, ossia al 30 novembre 2025.

Il Provvedimento proroga anche, al 31 dicembre 2025, la sospensione della responsabilità per l'inadempimento degli obblighi riguardanti la registrazione degli aiuti di Stato, con esclusivo riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all'IMU.

Esenzione IVA per enti del Terzo settore – Prorogata al 1° gennaio 2026 l'entrata in vigore del nuovo regime fiscale di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi del Terzo settore, di cui all'art. 5 comma 15-quater del D.L. n. 146/2021.

Assemblee società ed enti – Le assemblee societarie, nonché quelle di associazioni e fondazioni, tenutesi entro il 31 dicembre 2025 seguiranno le regole del periodo Covid. In particolare, le S.p.A., le società in accomandita per azioni (S.a.p.A.), le s.r.l. e le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:

- il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;
- l'intervento all'assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;
- l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Tax credit ZLS – Il Provvedimento estende il credito d'imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS) anche agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.

Riammissione rottamazione quater – Prevista la riammissione alla Rottamazione quater per i contribuenti che, al 31 dicembre 2024, sono incorsi nell'inefficacia della definizione per omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere.

Per beneficiare della riammissione occorre presentare, entro il 30 aprile 2025, telematicamente apposita dichiarazione che sarà pubblicata dall'agente della riscossione nel proprio sito internet entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL Milleproroghe. Il pagamento delle somme dovute, alle quali sono applicati gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, può essere effettuato:

- in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;
- nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027;

Dichiarazioni – Esclusivamente per il 2025, il Provvedimento proroga:

- dal 28 febbraio al 17 marzo i termini per l'approvazione e la messa a disposizione in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti le imposte sui redditi e l'Irap;
- dal 15 al 30 aprile la data a decorrere dalla quale è possibile presentare le dichiarazioni ai fini IRPEF, IRES e IRAP;
- dal 15 al 30 aprile il termine entro cui devono essere resi disponibili i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli ISA e quelli necessari per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale.

Transizione 5.0 – il Provvedimento chiarisce che il credito d'imposta Transizione 5.0 è riconosciuto anche se gli investimenti agevolabili sono sostenuti antecedentemente alla presentazione della relativa domanda di accesso, a condizione che siano effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Imprese editrici di quotidiani e periodici – Prorogate per un ulteriore biennio le tre misure agevolative in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui all'articolo 96 del DL n. 104 del 2020. In particolare:

- viene prorogata per le annualità 2025 e 2026 la misura di cui al comma 4 dell'abbassamento della soglia minima delle copie vendute su quelle distribuite, dal 30 al 25 per cento, per le

testate locali, e dal 20 al 15 per cento, per le testate nazionali, ai fini della fruizione dei contributi;

- viene prorogato per le annualità 2024 e 2025 il differimento di cui al comma 4 del pagamento dei costi sostenuti per la produzione della testata entro 60 giorni dalla percezione del saldo del contributo;
- viene prorogata per le annualità 2025 e 2026 l'applicazione della cosiddetta "clausola di salvaguardia" di cui al comma 5 secondo cui il contributo calcolato per l'anno di riferimento è parificato a quello percepito per l'anno 2019 ove quest'ultimo risulti di importo superiore.

Turismo– Il testo differisce al 31 dicembre 2025 il termine ultimo per la conclusione di specifici interventi, rispetto ai quali è previsto, a favore delle imprese turistiche, il riconoscimento di due contributi: uno sotto forma di credito d'imposta fino all'80% delle spese sostenute, l'altro sotto forma di contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute, relativamente a interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica, di eliminazione delle barriere architettoniche, di interventi edilizi funzionali agli interventi precedenti, di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, nonché interventi di digitalizzazione.

Inoltre, viene prorogato al 31 dicembre 2025 il termine fino al quale i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA).

Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci, siamo come sempre, a sua disposizione.

Cordiali saluti

TBG STUDIO - STUDIO RECCINI – STUDIO RIPAMONTI